

# CONTRATTO INTEGRATIVO ALLARGATO ANCHE AI RAPPRESENTANTI SINDACALI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE IN MERITO AL REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA PER IL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DI ATENEO Sottoscritto in data 12.6.2015

del mese di Garago dell'anno 2015, presso una sala del Rettorato 12 Il giorno dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, le parti negoziali composte da:

# Delegazione di parte pubblica:

Prof. Riccardo FERRETTI (Presidente) Dott. Stefano RONCHETTI (Direttore Generale)

R.S.U., nelle persone di: BERGATINI SLANGALO TOSETTO GLANWEA PETTENUERO MARCO HARRA A HARLA NASI DAMIELA

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:
Dott. Pietro Abbracciavento
Sig. Michele Ciocca
Dott. Marco Fortunato

CISL-Federazione Università
UIL-R.U.A.

Dott. Dario Mazzoli

S.N.A.L.S.-Fed. Conf.S.A.L. Università CISAPUNI

C.I.P.U.R.

Prof. Alessandro Genazzani U.S.P.U.R.

C.N.U.

S.N.R.

A.N.C.U.

sottoscrivono l'allegato contratto integrativo allargato anche ai rappresentanti sindacali del personale docente e ricercatore in merito al regolamento concernente le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per il personale docente e ricercatore di Ateneo:

si UR Val

#### 1. PREMESSA

- **VISTO** il Contratto Collettivo Quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, riguardanti il "rappresentante per la sicurezza" sottoscritto il 10.7.1996;
- VISTO L'art.7 comma 1 del D.M. 5 agosto 1998, n.363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni." il quale prevede che: "Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art.18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata";
- **VISTO** l'art.10 comma 2 del suddetto D.M. 5 agosto 1998, n.363 il quale prevede che: "Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata":
- **VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ed in particolare l'art. 47;
- VISTO l'art. 52 del CCNL stipulato il 16.10.2008 del Comparto Università;
- **VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.05.2015 con la quale è stata approvata detta ipotesi di contratto integrativo e si è autorizzata la parte pubblica a sottoscrivere il relativo contratto integrativo, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art.5 comma 3 del CCNL 16.10.2008, nonché dall'art.55 del Decreto leg.vo 150/2009;
- **VISTA** la nota direttoriale del , Prot. n. , con la quale detta ipotesi di contratto integrativo unitamente alla relazione illustrativa ed a quella tecnico-finanziaria è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti di Ateneo al fine di acquisirne apposita certificazione;
- **VISTO** il verbale del Collegio dei revisori dei conti del in virtù del quale sono stati certificati i contenuti dell'ipotesi di accordo predetto.

## Art. 1 Elezione

Nell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia si procede all'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, così come previsto dall'art.47 del D. Lgs. n.81/2008, per il personale docente e ricercatore.

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto per candidature concorrenti. Le operazioni di voto si svolgeranno prima dell'inizio e al termine di ciascuna riunione dei Consigli di Dipartimento.

2

S

F

## Art.2 Validità delle elezioni

Per la validità delle elezioni è necessario che i votanti risultino essere in numero pari ad almeno il 30% più 1 degli aventi diritto al voto in ruolo alla data delle elezioni.

Qualora tale condizione non si verifichi, si dovrà procedere ad una nuova elezione con gli stessi criteri.

## Art.3 Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di votare tutti i docenti e ricercatori di ruolo in servizio nell'Ateneo sia a tempo pieno che a tempo definito alla data delle elezioni.

Sono eleggibili i lavoratori dipendenti di ruolo dell'Ateneo (docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo ed esperti e collaboratori linguistici), non in prova, con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo definito o parziale e purché non rivestano le funzioni di datore di lavoro (Rettore, Direttore Generale, Direttore di Dipartimento, o soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione), candidati in una lista regolarmente presentata.

## Art.4 Lista elettorale e numero dei RLS da eleggere

Le Organizzazioni Sindacali di categoria territoriali dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia indicono le elezioni nel rispetto del presente regolamento indicando il periodo entro il quale le stesse si dovranno tenere e presentano una lista unica di candidati aperta.

I candidati accettano espressamente il presente regolamento.

La lista elettorale dovrà essere presentata alla Commissione elettorale, di cui all'art.5, entro i 20 giorni successivi alla costituzione della Commissione elettorale medesima.

Le firme dei presentatori della lista devono essere autenticate dal Responsabile della gestione del personale delle struttura amministrativa interessata. I presentatori della lista garantiscono sull'autenticità delle firme ivi apposte dai lavoratori.

Le elezioni si dovranno tenere non prima di 20 giorni dalla presentazione delle liste.

Il numero dei RLS da eleggere per il personale docente e ricercatore è pari a n. 4 di cui almeno uno della sede di Reggio Emilia.

La lista dei candidati dovrà essere portata a conoscenza del personale docente e ricercatore a cura delle Organizzazioni Sindacali mediante affissione all'Albo di Ateneo entro i due giorni successivi a quello di presentazione della stessa alla Commissione Elettorale.

#### Art.5 Commissione elettorale

Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione viene costituita una Commissione Elettorale entro 10 giorni dall'indizione delle elezioni.

Per la composizione della stessa, ciascuna delle Organizzazioni sindacali di cui all'art.4, presentatrici della lista unica, potrà designare un lavoratore dipendente dell'Amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare.

Nel caso in cui la Commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le Organizzazioni Sindacali di Ateneo designano i componenti mancanti.

I compiti e le funzioni della Commissione Elettorale sono i seguenti:

1) elezione del Presidente:

2) acquisizione dalla struttura amministrativa dell'elenco degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;

- 3) ricevimento della lista elettorale;
- 4) verifica della lista e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
- 5) esame dei ricorsi in materia di candidature;
- 6) distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- 7) raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi, trasmessi dai Direttori di Dipartimento, scrutinio degli stessi al termine di tutte le operazioni di voto e riepilogo dei risultati;
- 8) compilazione dei verbali;
- 9) comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'Amministrazione e alle Organizzazioni Sindacali presentatrici di lista;
- 10) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- 11) trasmissione dei verbali e degli atti all'Amministrazione per la debita conservazione.

#### Art.6 Scrutatori

Il Direttore di Dipartimento, o un suo delegato, provvede a designare, scegliendoli tra il personale docente e ricercatore di ruolo in servizio nel proprio Dipartimento, due scrutatori che lo affiancheranno nello svolgimento delle operazioni di voto.

E' facoltà dei presentatori di lista indicare a ciascun Direttore di Dipartimento il nominativo di uno dei predetti scrutatori.

#### Art.7 Segretezza del voto

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

#### Art.8 Modalità elettorali

I Direttori di Dipartimento, informati dalle Organizzazioni Sindacali del periodo entro il quale si dovranno tenere le elezioni, convocheranno, precedentemente alla prima riunione utile del Consiglio di Dipartimento, il corpo elettorale, indicando luogo e calendario di votazione.

I Direttori avranno, altresì, cura di indicare ai componenti del proprio seggio tutte le norme che disciplinano le operazioni di voto.

Le Organizzazioni Sindacali dovranno verificare che i Direttori di Dipartimento diano impulso alle operazioni elettorali nel periodo ad essi segnalato.

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale, oppure dovranno essere conosciuti da almeno due dei componenti il seggio.

Nell'apposito elenco messo a disposizione dell'Amministrazione, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto. Tale elenco verrà firmato in calce dai componenti il seggio al fine di comprovare il riconoscimento dei votanti.

Le schede devono essere firmate dal Direttore di Dipartimento. La loro preparazione e votazione deve avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Direttore di Dipartimento o da un altro componente il seggio elettorale.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta oppure se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

E' consentito manifestare la preferenza solo per un candidato della lista.

pul

4

1 5

or f

Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda.

La lista dovrà essere affissa all'entrata del seggio.

L'indicazione di un nominativo non presente nella lista rende nulla la scheda.

Al termine delle operazioni di voto il Direttori di Dipartimento avrà cura di trasmettere alla Commissione Elettorale le urne sigillate nonché il verbale delle votazioni.

## Art.9 Composizione del seggio elettorale

Il seggio è composto dal Direttore di Dipartimento, o un suo delegato, in qualità di Presidente, dal Segretario del Consiglio di Dipartimento, in qualità di Segretario del seggio e dai due scrutatori di cui all'art.6.

## Art.10 Attrezzatura del seggio elettorale

A cura della Commissione Elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione che dovrà essere chiusa e sigillata, al termine delle operazioni di voto e di una cabina per garantire la segretezza del voto.

Il seggio deve, inoltre, essere munito di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

## Art.11 Operazioni di scrutinio

La Commissione Elettorale avrà cura di conservare le urne sigillate trasmesse dai Dipartimenti e di effettuare le operazioni di scrutinio subito dopo aver ricevuto tutti i dati elettorali.

La Commissione Elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato sarà conservato secondo accordi tra la Commissione Elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne l'integrità e la conservazione almeno per tre mesi.

## Art.12 Proclamazione dei risultati e ricorsi alla Commissione Elettorale

Saranno eletti i quattro candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

La Commissione Elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.

Trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini, nell'Albo di Ateneo, senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'elezione e la Commissione ne da atto nel verbale.

Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.

Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere messa a disposizione dei rappresentanti delle associazioni sindacali che hanno presentato la lista elettorale, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata all'Amministrazione.

## Art. 13 Durata del mandato, dimissioni

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza resta in carica tre anni; i componenti uscenti possono essere rieletti nelle successive elezioni. Tre mesi prima della scadenza si convocano nuove elezioni.

5

In caso di dimissioni o di cessazione dal servizio di un RLS, subentra il primo dei non eletti della lista.

Le dimissioni devono essere formulate per iscritto al Servizio Prevenzione e Protezione ed all'Ufficio Relazioni Sindacali.

## Art.14 Norma transitoria

In prima applicazione del presente regolamento le elezioni presso ciascun Dipartimento si dovranno tenere nel periodo tra il  $1^\circ$  ottobre ed il 30 novembre 2015.

Le elezioni dovranno essere indette entro la data del 10 settembre e la Commissione elettorale dovrà essere costituita entro la data del 15 settembre.

Le liste elettorali dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale entro il 20 settembre e affisse all'Albo di Ateneo, a cura delle Organizzazioni Sindacali, entro i due giorni successivi.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
Prof. Riccardo FERRETTI Revelly
Dott. Stefano RONCHETTI
DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
R.S.U.
More Stage
Samletz'
F.L.CC.G.I.L.
CISL-Federazione Università
U.I.L R.U.A. Illanes Portienan
ConfSAL Federazione SNALS- Università CISAPUNI
C.S.A. di Cisal – Università
C.I.P.U.R.
U.S.P.U.R.
6